



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GORIZIA
“Gruppo Speleo Luigi Vittorio Bertarelli”**

GRUPPO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO SOCIALE
14 GENNAIO 1994

**STATUTO
DEL
GRUPPO**

Anno 1994 - 34° dalla fondazione del Gruppo

TITOLO I DENOMINAZIONE

Art. 1.

Il Gruppo Speleologico della Sezione del Club Alpino Italiano di Gorizia, costituito a norma dell'art.50 del Regolamento Sezionale e derivante dallo Speleo Club di Gorizia costituitosi ad Associazione Autonoma il 1° Dicembre 1961, assume la denominazione di Gruppo Speleo "Luigi Vittorio Bertarelli" – Sezione C.A.I. di Gorizia.

TITOLO II SCOPI

Art. 2.

Sono finalità del Gruppo Speleo lo studio e la divulgazione della scienza speleologica e del carsismo, la raccolta e la conservazione dei materiali attinenti alla speleologia.

TITOLO III SOCI

Art. 3.

Può essere Socio del Gruppo chiunque presenti domanda scritta al C.D., controfirmata da due soci presentatori aventi almeno due anni di anzianità. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

Art. 4.

La domanda viene presa in esame dal C.D. che delibera l'eventuale ammissione. Il C.D. non è tenuto a rendere noti i motivi di un mancato accoglimento della domanda. L'ammissione, in qualsiasi epoca venga deliberata, ha decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in corso.

Art. 5.

I Soci si suddividono in: Onorari e Ordinari. Possono venir nominati Onorari coloro i quali con la loro opera abbiano portato particolare lustro e decoro al Gruppo. La qualifica viene deliberata dall'Assemblea su proposta di uno o più soci. Sono Ordinari tutti gli altri appartenenti al sodalizio e regolarmente iscritti. Questi sono tenuti al pagamento di una quota annuale la cui entità è stabilita dall'Assemblea. Ogni socio è tenuto a versare tale quota entro il 31 Marzo di ogni anno; il mancato pagamento della suddetta entro l'anno corrente comporta il decadimento della qualità di socio.

Art. 6.

La domanda d'associazione al Gruppo Speleo è subordinata alla regolare iscrizione al C.A.I.. Ad ogni socio verrà fornita una tessera di riconoscimento sulla quale verranno poste le vidimazioni annuali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Cassiere;
- il Segretario;
- l'Economo;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 8.

L'Assemblea è L'ORGANO DELIBERATIVO CUI POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI ISCRITTI AL Gruppo (artt. 3-6) e può essere Ordinaria o Straordinaria. Il diritto al voto spetta solo ai soci maggiorenni, che possono rappresentare, per delega scritta, solo un altro socio.

La convocazione di un'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere esposti all'albo sociale, a cura del C.D. che la indice, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Art. 9.

L'Assemblea Ordinaria deve riunirsi due volte l'anno: la prima entro il 31 marzo con lo scopo di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno decorso; la seconda volta entro il 30 novembre con i seguenti compiti:

- delibera della relazione annuale del Presidente;
- delibera del bilancio preventivo per l'anno seguente;
- delibera del programma d'attività per l'anno seguente;
- rinnovo delle cariche sociali (ogni due anni).

Art. 10.

Nel corso di un'Assemblea Ordinaria qualunque argomento può essere inserito all'ordine del giorno su proposta approvata dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 11.

L'Assemblea Straordinaria può essere inoltre riunita in qualsiasi momento il C.D., dai Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti. A questa competono l'esame e la discussione dei soli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 13.

I Soci presenti all'Assemblea nominano un Presidente ed un Segretario il quale cura la compilazione del relativo verbale.

Art. 14.

Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Art. 15.

Prima di effettuare una votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di soprintendere alla disciplina della votazione e provvedere allo spoglio dei voti.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16.

Il C.D. è composto da cinque membri eletti con votazione personale e segreta dall'Assemblea dei soci ogni due anni. Ogni consigliere è rieleggibile.

Art. 17.

Il C.D. esplica per mandato dell'Assemblea tutti i poteri necessari per l'attuazione dei fini del gruppo.

Art. 18.

I candidati al C.D. devono essere iscritti al Gruppo da almeno un anno e avere la maggiore età. Le candidature, firmate da un minimo di cinque soci presentatori, devono essere presentate entro tre giorni prima dello svolgimento delle elezioni affinché il C.D. possa vagliare e predisporre le apposite schede di valutazione.

Art. 19.

In caso di parità di voti, si passa al ballottaggio. In caso di dimissioni i consiglieri uscenti vengono sostituiti dai candidati secondo la graduatoria ottenuta nelle ultime elezioni. In caso di mancanza di nominativi votati, alla prima Assemblea verranno eletti e sostituiti anche se la stessa non prevede elezioni.

Art. 20.

Il C.D. elegge in proprio seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere e l'Economo.

- Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti, firma gli atti sociali e dispone l'esecuzione delle decisioni del C.D.. Presenta la relazione annuale all'Assemblea dei soci.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
- Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione dell'archivio e disbriga le pratiche d'ufficio.

-
- Il Cassiere conserva i fondi del Gruppo, riscuote e paga i mandati firmati dal Presidente ed è responsabile in proprio di tutti i pagamenti ed incassi effettuati. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e cura la consistenza patrimoniale.
 - L'Economo è responsabile di tutti i beni mobili, attrezzi e strumenti e ne cura la conservazione con i responsabili dei vari settori; cura inoltre l'inventario dei beni.

Art. 21.

Le riunioni del C.D. hanno luogo almeno una volta al mese. Sono valide semprechè sia presente la maggioranza dei consiglieri. Di ogni riunione viene redatto, su un apposito registro, un verbale che viene controfirmato da Presidente e Segretario. Alle riunioni possono partecipare, su invito del C.D., anche persone estranee ad esso con il solo diritto di parola.

Art. 22.

Un consigliere viene considerato dimissionario dopo essere stato assente, senza giustificazione valida, ad almeno tre riunioni del C.D. consecutive.

CAPO III

CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23.

Accanto al C.D. operano tre Revisori dei Conti con il compito di esaminare periodicamente i libri contabili e di verificare la correttezza dei bilanci presentati. Vengono eletti assieme al C.D. e con le stesse modalità (vedi artt. 17 – 18).

Art. 24.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del C.D., e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di ottenere dal C.D. notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 25.

I soci sono tenuti a conservare un comportamento corretto, educato e morale; devono inoltre sostenere le attività del Gruppo e non svolgere attività che possano nuocere ad esso o che siano in contrasto con il presente regolamento. Il socio che non si uniformerà a tali principi si renderà passibile di provvedimenti disciplinari che verranno decisi dal C.D.; Questo potrà anche avvalersi del Collegio Probivirale della Sezione.

TITOLO VI

ATTIVITÀ

Art. 26.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali e delle strutture del Gruppo (biblioteca, catasto, magazzino, ecc.) si rimanda ai regolamenti interni specifici per ogni settore, compilati su indicazione del C.D. in collaborazione con i responsabili dei vari gruppi.

Art. 27.

Ogni socio del Gruppo Speleo "L. V. Bertarelli" della Sezione di Gorizia del C.A.I., solleva da ogni responsabilità civile e penale il C.D. e tutti gli altri soci per eventuali incidenti connessi alle attività speleologiche che possano verificarsi prima, durante e dopo le attività di cui sopra.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Le modifiche al presente regolamento devono essere sottoposte ad approvazione dal C.D. della Sezione di Gorizia del C.A.I., quindi deliberate da un'Assemblea dei Soci del Gruppo Speleo "L.V.Bertarelli" e ratificate da un'altra successiva tenuta a distanza di almeno trenta giorni, con una maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti. Il presente regolamento è stato approvato dal C.D. del C.A.I. in data 27/09/1993, dall'Assemblea del 15/11/1993 e deliberato da quella del 14/01/1994. Per quanto non contemplato nel presente regolamento ci si attiene a quello sezionale ed a quello generale del C.A.I. in vigore. Il presente regolamento abroga qualsiasi altro esistente.